

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1780-bis}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, FRANCHI,
SANTAGATI, ALFANO**

Nuove norme sulla composizione degli organi istituzionali
dell'ENPAS

*(Nuovo testo risultante dallo stralcio degli articoli 1, 2, 8 e 9 deliberato dalla
XIII Commissione (Lavoro) nella seduta del 25 novembre 1971)*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro, ed è composto dai seguenti membri:

- a) da un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;
- b) da un funzionario designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
- c) da un funzionario designato dal Ministro del tesoro;
- d) da un funzionario designato dal Ministro della sanità;
- e) da sedici iscritti all'ente, in rappresentanza della categoria, designati dalle Or-

ganizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a carattere nazionale maggiormente rappresentative e facenti comunque parte del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e, per la scuola, del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

f) da quattro iscritti all'Ente in rappresentanza delle categorie dei pensionati statali designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

g) da un rappresentante iscritto all'ente, designato dal Ministro di grazia e giustizia su proposta delle Associazioni dei magistrati;

h) da un rappresentante del personale militare designato dal Ministro della difesa;

i) da rappresentanti del personale dell'ente in numero pari ad un quinto degli altri componenti. Tali rappresentanti saranno eletti, rispettivamente, uno dal personale sanitario e quattro dal personale amministrativo.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un presidente e un vice presidente.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati ».

ART. 2.

L'articolo 22 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 gennaio 1948, n. 46, è sostituito dal seguente.

Il comitato esecutivo è composto:

1) dai consiglieri di amministrazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 3;

2) da dieci consiglieri di amministrazione di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)* e *h)* dell'articolo predetto;

3) da un consigliere di amministrazione di cui alla lettera *i)* dello stesso articolo.

Il consiglio di amministrazione elegge i membri indicati ai numeri 2 e 3.

Il presidente e il vice presidente, eletti separatamente dal consiglio di amministrazione, sono computati nel numero dei componenti di cui al presente articolo.

ART. 3.

Il numero degli iscritti all'ente, chiamati a rappresentare la categoria in seno al collegio sindacale a norma dell'articolo 23, lettera *e)*, della legge 19 gennaio 1942, n. 22, è elevato a quattro.

La durata in carica dei componenti del collegio sindacale, fissata in tre anni dal ter-

zo comma dello stesso articolo 23, è elevata ad anni quattro:

In caso di parità di voti, le decisioni del collegio sindacale sono adottate in conformità del voto del Presidente.

ART. 4.

Il direttore generale dell'ente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro del tesoro, su proposta di una terna di nomi da parte del consiglio di amministrazione.

Con tale terna dovranno essere designati almeno un appartenente ai ruoli del personale delle amministrazioni dello Stato ed almeno un appartenente ai ruoli del personale dell'ENPAS.

ART. 5.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le modalità per la revisione e l'aggiornamento delle disposizioni concernenti le attribuzioni degli organi indicati nei precedenti articoli e per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.